

Schema di regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione a norma dell'art. 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le consulenze, gli incarichi di studio, di ricerca, le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai commi 55, 56 e 57 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007, come modificati dal D.L. 112/2008.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi previste dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2.

Tipologia e presupposti degli incarichi

1. Rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni che seguono gli incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza attribuiti a soggetti estranei alla Amministrazione Comunale. Tali incarichi sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente ed a progetti ed obiettivi specifici dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle previsioni di cui al programma annuale approvato dal Consiglio Comunale e degli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica, fatte salve materie e competenze previste ed assegnate all'ente da disposizioni di legge;
 - b) il Responsabile di Area che intende affidare l'incarico deve preliminarmente avere accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno del Comune;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata nel rispetto dei criteri fissati dalla legge. A tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea, intendendo per tale la laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento, prescindendo da tale requisito con riferimento ai contratti d'opera stipulati con professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali;
 - d) i compensi devono essere strettamente correlati alla professionalità richiesta;

e) sono preventivamente determinati l'oggetto, la durata, il luogo ed il compenso della prestazione;

Relativamente al compenso il Responsabile di Area opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta;

Art. 3. Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi individuali vengono conferiti con provvedimento del Responsabile di Area competente.
2. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali ai sensi del comma 1, lett.c) del precedente articolo sono:
 - a) persone fisiche, esercenti attività professionale in via abituale, che necessitano di abilitazione o iscrizione ad albi professionali;
 - b) persone fisiche, esercenti attività professionale in via abituale, che non necessitano di abilitazione od iscrizione ad albi professionali;
 - c) persone fisiche esercenti attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - d) persone fisiche esercenti attività in via occasionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6;
3. il presente regolamento si applica anche agli incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione affidati a società, associazioni professionali, studi associati, cooperative;

Art. 4. Limite annuo di spesa per gli incarichi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 244/2007, il limite massimo di spesa, per l'anno 2008, per il conferimento degli incarichi di collaborazione, ricerca, studio a consulenza è pari ad € 31.500,00;
2. Successivamente al 2008 la giunta comunale stabilirà annualmente, con separata deliberazione, il tetto massimo della spesa per il conferimento di tali incarichi, precisando che per quelli di collaborazione il tetto massimo della spesa annua è fissato nel bilancio di previsione.
3. Il limite massimo di spesa, come definito ai commi 1 e 2, Opera sia per il conferimento degli incarichi individuali di cui alle presenti disposizioni regolamentari, sia per il conferimento di incarichi non individuali di consulenza, studio, ricerca e collaborazione di cui al comma 3 del precedente articolo.

Art. 5. Individuazione delle professionalità

1. L'Ufficio competente predispone un apposito avviso pubblico nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 6. Procedura comparativa

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai 3 mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Art. 7. Esclusioni

1. Sono esclusi dalla applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

2. Sono parimenti esclusi (*salvo quanto disposto in termini di limiti di spesa (comma 3 dell'art. 4 del presente regolamento)*) dall'applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi non individuali di consulenza, studio e ricerca, riconducibili all'appalto di servizi di cui al D.Lgs. nr. 163/2006 e dalle disposizioni del Regolamento comunale per l'acquisto di beni e servizi in economia;
3. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresì nei casi di particolare urgenza adeguatamente documentati e motivati e nei casi di attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili.
5. In ogni caso le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, con particolare riferimento agli incarichi professionali esterni di cui al D.lgs. 163/2006, in materia di lavori pubblici ed urbanistica; alla rappresentanza in giudizio ed al patrocinio dell'amministrazione; agli appalti ed alla esternalizzazione di servizi affidati in assenza di qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione.

Art. 8.

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile di Area competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9.

Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'art. 5 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione (Albo pretorio). La pubblicità avrà durata non inferiore a 30 gg.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione, consulenza, studio e ricerca è subordinata alla pubblicazione dei nominativi degli incaricati sul sito del Comune.